



Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Via Devesi n. 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax 011 9296129 – C.F. e P. IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it - e-mail: info@comune.nole.to.it - pec: comune.nole.to@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque) - Art. 1 comma 819, lett. b) della Legge 160/2019.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA
5. RINNOVO DELLA CONCESSIONE
6. REVISIONE PREZZI
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 - 9.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 9.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
10. AVVALIMENTO
11. SUBCONCESSIONE
12. CONDIZIONI DI ESECUZIONE
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 14.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
 - 14.1.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
15. STAZIONE APPALTANTE
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
17. BUSTA AMMINISTRATIVA – STEP 1
 - 17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 17.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14
18. OFFERTA TECNICA - STEP 2
19. PREDISPOSIZIONE E SOTTOMISSIONE OFFERTA ECONOMICA - STEP 3/4/5
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
 - 20.1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 20.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE
 - 20.3. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
 - 20.4. 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 24. ACCESSO AGLI ATTI
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente appalto è di competenza del Comune di Nole.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29/07/2025 del Comune di Nole è stato approvato il progetto relativo alla concessione in oggetto; con medesima deliberazione sono state individuate le modalità di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico mediante la piattaforma informatica "TRASPARE", rivolta ai soggetti che abbiano presentato nei termini la domanda di adesione al presente avviso e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. a) del D.lgs. 36/2023, secondo i criteri stabiliti nel presente documento.

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice, la durata massima del procedimento per la presente procedura di gara è pari a 9 mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Nole [codice NUTS ITC11]

CIG: B8856E486E

CPV: 79940000-5

Il Responsabile Unico del Progetto è il Vincenzo Migale, responsabile del Settore economico finanziari del comune di Nole.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 07/11/2025 ore 12,00;
Data apertura offerte telematiche: 13/11/2025 ore 10,00;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n.36/2023, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://comunenoletraspare.com> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'Amministrazione si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement, denominata — "TRASPARE". Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti. I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: <https://comunenole.traspares.com>.

Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è alle ore 12,00 del 07.11.2025. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato che, una volta scaricato dalla piattaforma "TRASPARE", dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere sottoscritto con firma digitale (CADES) da parte del rappresentante legale dell'operatore economico candidato, unitamente alla

copia di un suo documento di identità in corso di validità sottoscritto dal rappresentante legale con firma digitale (CadES).

La domanda con la documentazione allegata dovrà essere formulata mediante la piattaforma “TRASPARE” all'indirizzo <https://comunenoletraspare.com/>.

La mancata presentazione dell'istanza nelle modalità ed entro i termini indicati comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l'ora e i giorni prestabiliti.

L'abilitazione al portale “TRASPARE” dovrà obbligatoriamente essere perfezionata, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) bando di gara;

La documentazione sarà pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di Nole (TO) alla sezione bandi e avvisi e sulla piattaforma “TRASPARE” nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data stabilita.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro 4 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte in via telematica, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; la stazione appaltante potrà altresì procedere alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

In caso di mancata indicazione da parte dell'operatore economico dell'indirizzo PEC, si farà riferimento al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché non ricorrono esigenze economico-funzionali che ne rendano opportuna la frazionabilità.

Trattasi di concessione di servizi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. I servizi in concessione dovranno essere svolti secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, nonché dall'ulteriore documentazione progettuale.

Ai sensi dell'art. 179 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato della concessione, inteso quale fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, è pari a Euro 50.191,00 per una durata pari a 5 anni.

In caso di rinnovo della concessione per ulteriori 5 anni, il valore stimato ammonta ad ulteriori Euro 50.191,00.

Il valore totale stimato della concessione, comprensivo dell'opzione di rinnovo, ai sensi del c. 3 dell'art. 179 citato, è pertanto pari ad Euro 100.382,00.

In caso si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, per un tempo non superiore a sei mesi, l'importo stimato è di € 5.019,10, oltre iva.

Il valore della concessione comprende i costi della manodopera che, relativamente al primo periodo, l'ente concedente ha stimato pari ad Euro 6.110,81.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità prevista dal c. 14, ultimo capoverso, dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è il TERZIARIO-COMMERCIO. Il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/2020 è H011 in relazione al CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

4. DURATA

Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 36/2023, la durata della concessione è fissata in cinque anni e decorrerà presumibilmente dal 01/09/2025 e comunque dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità o urgenza, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, anche in pendenza del contratto; in quest'ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

E' prevista la possibilità per il comune, prima della scadenza, di avvalersi della facoltà di quanto disposto dall'art. 189, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, per la medesima durata.

Nell'eventualità del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, stante la natura e la rilevanza del servizio e per assicurare continuità nell'erogazione dello stesso, nelle more della procedura di individuazione del nuovo concessionario e per il tempo strettamente necessario il concessionario è tenuto alle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni per un tempo non superiore a sei mesi a decorrere dalla scadenza del contratto (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 18 febbraio 2025, n.66) o comunque per un tempo utile alla conclusione della nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.36/2023 (Revisione del contratto di concessione) comma 1: Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Al fine di dare continuità al servizio, il Comune si riserva la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. La consegna in via d'urgenza dovrà essere comprovata da apposito verbale; in tal caso il Concessionario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta tecnica.

Il mancato avvio del servizio costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto (risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 20 del capitolato).

5. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

E' prevista la possibilità per il comune, prima della scadenza, di avvalersi della facoltà di quanto disposto dall'art. 189, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, per la medesima durata del contratto originario.

6. REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione del prezzo del servizio nel corso della validità del contratto, fatto salvo il disposto di cui all'art. 192, D.Lgs. 36/2023.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 8 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 8 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel Registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria di attività oggetto della gara;
- b) iscrizione, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui alla presente procedura, all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e disciplinato dal D.M. n. 289/2000 e s.m.i., nel rispetto dei requisiti di capitale sociale versato di cui all'art. 1, comma 807, lett. a) della legge n. 160 del 27/12/2019.

9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver realizzato un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari ad € 100.382,00 Iva esclusa, come previsto dall'articolo 100, comma 11 del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver eseguito, nel triennio 2022-2024, con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dal servizio, almeno n. 5 (cinque) servizi analoghi, intesi quale servizio di accertamento e riscossione di entrate locali (tributi e canoni), resi a favore di Enti Pubblici con numero di abitanti pari o superiore al comune di Nole (6616 al 31/12/2024).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Avere nell'organico alle proprie dipendenze un ufficiale della riscossione.

Avere nell'organico alle proprie dipendenze almeno un addetto alle affissioni, assegnato al servizio a favore del concedente.

Avere un organico medio annuo medio annuo del triennio 2022/2024, pari ad almeno 20 unità lavorative regolarmente assunte con CCNL a tempo pieno e indeterminato.

Essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per attività attinenti all'oggetto dell'appalto nonché delle certificazioni ISO 27001, per la Gestione della Sicurezza dei Sistemi Informatici e ISO 14001 Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale;

9.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Requisiti di idoneità professionale

a) i requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 9.1. lett. a) nonché all'iscrizione nell'Albo Ministeriale previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 di cui al punto 9.1. lett. b) devono essere posseduti:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 9.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 9.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) i requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 9.1. lett. a) nonché all'iscrizione nell'Albo Ministeriale previsto dall'art. 53 del D.Lgs.

n. 446/1997 di cui al punto 9.1. lett. b). devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti carattere economico-finanziario e tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'iscrizione nell'Albo Ministeriale previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di cinque giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBCONCESSIONE

In materia di subconcessione si rimanda all'art. 9 del Capitolato Speciale.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestionecontributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi massimi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30

14.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi vengono identificati in tre tipologie, come segue:

- con la lettera D: "punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi che risultano dall'applicazione di un coefficiente attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, secondo i criteri motivazionali sotto indicati;

- con la lettera Q: “punteggi Quantitativi”, vale a direi punteggi che risultano dalla applicazione di un criterio quantitativo predeterminato nella tabella.

TABELLA A						
Elemento valutazione	di	Punteggio massimo attribuibile al criterio	Sub-elementi		Punteggio massimo attribuibile al sub criterio	Tipologia criterio
A: Organizzazione del servizio		25	A1	Adeguatezza ed efficacia del piano di lavoro per l'organizzazione del servizio, rispetto alle esigenze del Committente.	15	D
			A2	Modalità organizzative e strumenti utilizzati per lo svolgimento del censimento delle fattispecie soggette a canone e dell'attività accertativa delle posizioni irregolari e dell'abusivismo.	10	D
B: Possesso di certificazioni		14	B1	Possesso certificazioni oltre quanto previsto dal disciplinare: rating di legalità AGCM – un punto per ogni stella per un massimo di 4 punti	4	Q
			B2	Possesso certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PDR 125:2022	5	Q
			B3	Iscrizione presso l'elenco dei partner e intermediari tecnologici AGID abilitati al dialogo tecnico con la piattaforma PAGOPA	5	Q
C: Efficienza della riscossione		16		Modalità organizzative e strumenti utilizzati per migliorare la percentuale di incasso sia nella fase stragiudiziale sia nella fase coattiva.	16	D
D: Servizi migliorativi		10	D1	Prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Capitolato	5	D

		D2	Soluzioni tecnologiche migliorative per la gestione del servizio	5	D
E: Esperienza maturata e requisiti finanziari	5	E1	Essere concessionari di almeno 200 enti indipendentemente dalla classe demografica dei comuni di cui almeno 5 relative a Comuni con popolazione superiore a 6.616 abitanti – Per l’attribuzione del punteggio entrambi i requisiti devono essere verificati	2	Q
		E2	Essere concessionari di più di 200 enti e sino a 400 enti indipendentemente dalla classe demografica dei comuni di cui almeno 10 relative a Comuni con popolazione superiore a 6.616 abitanti – Per l’attribuzione del punteggio entrambi i requisiti devono essere verificati	3	Q
		E3	Essere concessionari di più di 400 enti indipendentemente dalla classe demografica dei comuni di cui almeno 15 relative a Comuni con popolazione superiore a 6.616 abitanti – Per l’attribuzione del punteggio entrambi i requisiti devono essere verificati	5	Q

Nel progetto Tecnico dovranno essere descritte le modalità di svolgimento delle prestazioni, con riferimento alla suddivisione riportata nella griglia di valutazione, quindi con suddivisione in capitoli corrispondenti ai seguenti criteri:

A: Organizzazione del servizio - sub criteri A1 e A2:

- A1: personale impiegato e formazione professionale dello stesso; rapporti con l'utenza; organizzazione del ricevimento e/o del contatto telefonico; modulistica; creazione di un sito web a disposizione dei contribuenti che, relativamente alle sole fattispecie oggetto dell'affidamento in concessione, consenta loro di interagire con il concessionario; accesso al sistema informatico da parte del Comune per la visualizzazione ed estrazione dei dati e dei documenti relativi alle attività svolte e alle riscossioni anche successivamente alla scadenza della Concessione (post-operatività), per una durata adeguata, senza oneri per l'ente.
- A2: completezza, razionalità ed efficacia dell'organizzazione delle attività volte al censimento delle attività soggette a canone e dall'attività accertativa delle posizioni irregolari e dell'abusivismo, nonché l'efficienza ed efficacia della strumentalizzazione utilizzata.

C: efficienza, efficacia e razionalità delle modalità organizzative e strumenti utilizzate per migliorare la percentuale di incasso sia nella fase stragiudiziale sia nella fase coattiva.

D: Servizi migliorativi D1 e D2

- D1: efficacia, efficienza e realizzabilità di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle oggetto del presente capitolato nell'ottica di potenziamento della capacità di accertamento e riscossione.

- D2: efficacia, efficienza, realizzabilità e grado di innovazione di eventuali soluzioni tecnologiche migliorative per l'esecuzione del servizio.

14.1.1. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ogni offerta, a ciascuno dei sub criteri viene assegnato un coefficiente sulla base del metodo "attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario". Il valore compreso tra zero ed uno (arrotondando alla seconda cifra decimale) corrisponde ai seguenti giudizi di valutazione:

Giudizio di valutazione	Coefficiente
Ottimo	1,00
Distinto	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
Carente	0,40
Insufficiente	0,30
Gravemente insufficiente	0,20
Assente	0,00

Per gli elementi di valutazione aventi natura discrezionale, il coefficiente di valutazione sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima, richiesta da capitolato e pari a uno in corrispondenza della prestazione massima.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti a tutti i sub-elementi di tutte le offerte, la Commissione:

- calcolerà il “coefficiente unico”, che si ottiene dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun sub-elemento di ciascuna offerta, e trasformerà tale media in coefficiente definitivo;
- procederà a moltiplicare il coefficiente definitivo di ogni sub-elemento per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo il punteggio di ogni singolo sub-elemento;
- sommerà i punteggi ottenuti per ogni sub-elemento della singola offerta, ottenendo così il punteggio finale attribuito all'offerta.

Le cifre verranno arrotondate a due decimali dopo la virgola.

Per gli elementi di valutazione Quantitativi (Q) il punteggio verrà attribuito sulla base della griglia di cui alla Tabella A.

Il punteggio finale di ogni offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi ottenuti elementi di valutazione aventi natura discrezionale e quelli ottenuti dagli elementi di valutazione Quantitativi (Q).

Il punteggio tecnico finale dovrà essere espresso con un numero massimo di decimali pari a 2, per limiti di piattaforma.

14.1.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente all'attribuzione del “Punteggio Economico”, sarà oggetto di valutazione l'aggio offerto, ossia l'aggio che, in caso di aggiudicazione, verrà applicato sull'ammontare lordo complessivo riscosso annualmente. L'aggio offerto dovrà essere pari o inferiore alla percentuale del 45,00% posto a base di gara e deve essere espresso in cifre e contenere al massimo 2 (due) cifre decimali dopo la virgola. Qualora vengano indicati più di due decimali dopo la virgola, si procederà con un troncamento alla seconda cifra decimale senza nessun arrotondamento.

Per l'attribuzione del punteggio relativamente all'aggio offerto, la Commissione attribuirà alla migliore offerta ovvero al concorrente che avrà offerto l'aggio più basso, il massimo del punteggio (punti 30), mentre per le restanti offerte si procederà con la seguente modalità:

$$X = \frac{30 \times Ab}{A}$$

Dove:

X = Punteggio raggiunto

30 = Punteggio massimo attribuibile

Ab = Aggio % più basso offerto tra tutti i concorrenti

A = Aggio % offerto

*_*_*_*

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo (OT+OE) più elevato.

Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà riportato il maggior punteggio sull'offerta tecnica/qualitativa. Nel caso che anche le offerte quantitative risultino pari si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924.

15. STAZIONE APPALTANTE

Comune di NOLE (TO), con sede in NOLE (TO), Via Devesi n. 14.

Sito internet: www.comune.nole.to.it – PEC: comune.nole.to@legalmail.it

E-mail: uff.tributi@comune.nole.to.it – tel. 011.9299731.

Ente destinatario del servizio in appalto: Comune di Nole.

Ai sensi degli artt. 21 e 25 del D.lgs 36/2023 la procedura è svolta in maniera telematica tramite il portale raggiungibile all'indirizzo: <https://comunenole.traspare.com/>

Il responsabile unico del progetto -RUP- (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è Vincenzo Migale, Tel. 011.9299711; e-mail: uff.tributi@comune.nole.to.it

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. BUSTA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

A) Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La dichiarazione obbligatoria, è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare.

Nella dichiarazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tale ultimo caso, il concorrente allega alla suddetta dichiarazione copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

B) Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico dovrà produrre il DGUE.

Il concorrente in fase di sottomissione dell'offerta dovrà caricare, il file DGUE.

Il DGUE in formato dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere prodotto oltre che dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice anche dalla consorziata che presta i requisiti.

In caso di avvalimento il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria dovrà essere inserito, per maggiore chiarezza, nel campo dedicato all'eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

C) Contributo ANAC

La contribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 610 del 19 dicembre 2023, non è dovuta.

D) Eventuale documentazione inerente ai raggruppamenti temporanei di imprese

In caso di partecipazione in forma associata, il concorrente dovrà inserire in tale campo la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

F) Eventuale documentazione inerente all'avvalimento

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega in tale campo:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato al presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la

stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Gli operatori economici, per essere ammessi alla procedura di gara, dovranno dichiarare:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 del disciplinare;
- (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza nonché tutti gli obblighi assicurativi per infortuni, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori;
- di assumere l'obbligo di eseguire il servizio in concessione con l'applicazione dell'aggio proposto nell'offerta e alle condizioni tutte della documentazione progettuale nonché dell'offerta tecnica ed economica prodotta, avendo valutato nella determinazione dell'offerta tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
- di impegnarsi a versare al Comune di Nole, indipendentemente dall'incasso effettivo, un importo minimo garantito complessivo annuo netto, pari ad Euro 7.300,0;
- di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto;
- (dichiara alternativamente):
 - di applicare al proprio personale il CCNL indicato al paragrafo e del presente disciplinare;
 - o in alternativa
 - di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
 - o in alternativa

- di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL..... (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara;
- di ben conoscere di essere tenuto, in caso di aggiudicazione, a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale individuato dall'ente concedente, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione, oppure di applicare le medesime condizioni economiche e normative del contratto individuato dalla stazione appaltante;
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subconcessione;
- di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale dei dipendenti dedicati al servizio in concessione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente ulteriormente dichiara:

- l'eventuale esistenza, alla data di pubblicazione del bando di gara, di contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- di aver preso visione dell'informativa privacy (allegato al presente disciplinare di gara) e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 26;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

17.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica secondo le modalità di seguito descritte. L'offerta deve contenere i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica redatta in lingua italiana, in formato A4, con caratteri leggibili (stile: Time new roman 12, interlinea singola, orientamento verticale del foglio, margini 1,5 cm minimo) contenuta in massimo 15 facciate. La Commissione si riserva di non valutare contenuti della relazione tecnica che eccedano le 15 facciate previste. **Non sono ammessi allegati.**

L'offerta dovrà essere redatta seguendo i punti di cui alla tabella A del precedente punto 14.1. La struttura dei capitoli della relazione tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e offerta del concorrente.

La proposta dovrà essere rispettosa delle prescrizioni del Capitolato e quindi immediatamente applicabile e realizzabile.

b) dichiarazione circa l'esistenza o meno di segreti tecnici o commerciali per le finalità di cui al punto "Accesso agli atti" del presente disciplinare (vedi infra) con specifica indicazione dei dati e dei paragrafi non accessibili. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente. Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento.

19. PREDISPOSIZIONE E SOTTOMISSIONE OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, inserisce, a pena di esclusione:

a) l'"Offerta economica", l'aggio offerto dall'operatore economico che verrà applicato sull'ammontare lordo complessivo riscosso annualmente.

L'aggio offerto dovrà essere pari o inferiore alla percentuale del 45,00% posto a base di gara. Non saranno, pertanto, ammesse offerte che riportino una percentuale di aggio superiore al predetto valore.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica verrà gestito extra-piattaforma direttamente dalla commissione giudicatrice secondo la formula individuata all'art. 14.1.2 del presente disciplinare.

b) i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico;

c) il costo della manodopera quantificato dall'operatore economico.

Allegati all'offerta economica:

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE (PEF):

Piano economico e finanziario della concessione (PEF) redatto dal concorrente comprovante la sostenibilità economica della proposta presentata relativo alla copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito. Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario che è definito come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere composto da un quadro analitico (in formato A4 leggibile) di tutti i costi, suddivisi per annualità e totale, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, ivi inclusi i costi di gestione, il costo del personale, il costo di sostituzione degli impianti e dei singoli servizi, nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione.

Il PEF è funzionale a verificare l'adeguatezza e la sostenibilità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

Si precisa che non saranno ammesse le offerte parziali o incomplete oppure non corredate dal Piano economico Finanziario.

Non saranno, altresì, ammesse offerte che riportino una percentuale di aggio superiore al 45%.

L'aggio offerto è da intendersi come comprensivo di ogni onere generale derivante dal presente capitolato e dal capitolato d'onere. Esso pertanto non potrà subire variazioni in aumento per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni/valutazioni dell'offerente.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il PEF dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

1. in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa;

2. in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio medesimo.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nel giorno e all'ora previsti nelle premesse del presente disciplinare di gara, il seggio di gara procederà all'apertura delle offerte telematiche presentate entro il termine assegnato.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20.1. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dalla Stazione Unica Appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i cv dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante delegata nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20.3. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice, previo sblocco delle buste tecniche e download delle offerte tecniche in esse contenute, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati in Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla successiva valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per la parte economica e per la parte tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per la parte economica e per l'offerta tecnica la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In conformità a quanto stabilito 110 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 vengono indicati gli elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta.

Si procederà alla valutazione della congruità della migliore offerta laddove la medesima presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a tre.

La richiesta della documentazione sopracitata verrà inoltrata a mezzo PEC. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora all'esito del procedimento di verifica, talune offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, il soggetto che presiede la gara, in seduta telematica appositamente convocata tramite la funzionalità "comunicazioni della procedura", provvede all'esclusione e dichiara altresì l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta a seguire.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% fisso del valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo, a cura del Comune di Nole.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- □ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement o altra modalità digitale nelle more dell'implementazione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Via Confindenza, 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda “informativa”.

Si comunica che in attuazione del Regolamento ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, Comune di NOLE (TO), con sede in NOLE (TO), Via Devesi n. 14, PEC: comune.nole.to@legalmail.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento è consultabile sul sito del Comune di Nole.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle

comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, con sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia.